REGOLAMENTO (CEE) N. 3916/88 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1988

che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2), in particolare l'articolo 33,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980, recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3680/87 (4), prevede che tali misure sono valide sino all'ultimo giorno della campagna di commercializzazione 1988 ; che, durante questo periodo, i quantitativi esportati nell'ambito di tale regolamento non hanno superato i quantitativi tradizionali ; che, nell'attesa dell'adozione delle norme generali in tale settore, è opportuno prorogare la durata di validità delle misure in questione fino alla fine della campagna di commercializzazione 1989 ;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La validità del regolamento (CEE) n. 3191/80 è prorogata fino alla fine della campagna di commercializzazione 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.
(3) GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.
(4) GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 16.